

Direzione Risorse Umane e Strumentali
Ufficio Affari Generali e Contratti

TP – UAGEC1101

ATTO DI ESCLUSIONE

OGGETTO: RDO 1283558 fornitura AGCM e CONSOB di toner e materiali consumabili informatici. **CIG: 675813094B**

- Con lettera di invito in **allegato 1** lo scrivente Ufficio, giusta determina a contrarre n. 100/2016 (**all. 2**), ha avviato sul MEPA, tramite richiesta di offerta (RdO) una procedura negoziata per l'acquisto di toner e altri materiali consumabili informatici per gli Uffici AGCM e CONSOB, come descritti nella documentazione di gara, avviando, in virtù della Convenzione attuativa dell'art. 22, comma 7 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 114 (art. 5, comma 3 della Convenzione), una procedura sul MePA, a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) gestita unitariamente dall'Autorità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 37, co.1 e dell'art. 36, co. 1 e co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del regolamento di contabilità dell'Autorità, da aggiudicare secondo il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, co. 4, lettere b) e c) del citato d.lgs., per un importo a base d'asta relativo all'intera fornitura, pari a complessivi € 56.000,00 IVA esclusa (€ 68.320 IVA inclusa), dicui € 22.000,00 per materiale AGCM ed € 34.000,00 per materiale CONSOB;
- in data 5 settembre 2016, nel corso della seduta di gara sulla piattaforma MEPA, in fase di esame della documentazione amministrativa è emerso che in merito alla cauzione provvisoria presentata dalle società Finbuc s.r.l. nella misura ridotta del 50%, non è stata allegata la necessaria documentazione attestante il possesso di certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee UNI CEI ISO/9000, come previsto dall'art. 93, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 9 A.2 del disciplinare di gara;
- nel termine fissato, ai sensi dell'art. 83, co. 9 del d.lgs. 50/2016 (comunicazione prot. AGCM n.0057615 del 07/9/2016) la predetta Società ha provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta (pervenuta in data 16/9/2016 e acquisita con prot. AGCM n. 0059545), ma senza procedere al pagamento della relativa sanzione pecuniaria di euro 56,00, come quantificata dalla scrivente Stazione Appaltante;
- In particolare Finbuc s.r.l., nel ritenere "non essenziale" l'irregolarità contestata in tema di mancanza della certificazione UNI CEI ISO/9000, si è limitata alla

trasmissione di detta certificazione senza procedere al correlato pagamento della sanzione;

- Al riguardo si evidenzia che:
 - ai sensi dell'art.83, comma 9 d.lgs. 50/2016 “la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale ... obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della SA, della sanzione pecuniaria In tal caso la SA assegna un termine ...perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto, ... da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione”;
 - la medesima norma prevede che “La sanzione non è dovuta nei soli casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali”;
 - in tema di deposito cauzionale provvisorio l'art. 93, comma 7 del citato d.lgs., richiamato dall'art. 9 A.2 del disciplinare di gara, subordina la possibilità di dimezzare detta cauzione al possesso da parte dell'operatore economico delle previste certificazioni di qualità aziendale conforme alle norme europee UNI CEI ISO/9000 e prevede, espressamente, l'obbligo di documentarlo nei modi previsti dalle norme vigenti. Tale disposizione possiede un contenuto immediatamente prescrittivo e vincolante;
 - il Disciplinare di gara all'art. 9 A.2 prescrive espressamente, in più punti, la necessità che venga allegata la certificazione in parola nel caso di dimidiazione della cauzione provvisoria (cfr. “Tale certificazione dovrà essere allegata in copia alla cauzione stessa.” e “Tale cauzione provvisoria - unitamente alla certificazione di qualità nel caso di dimidiazione della cauzione stessa”);
 - per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, confermata dai pareri resi dall'ANAC in materia, la suddetta certificazione di qualità costituisce elemento essenziale dell'offerta, tale da comportare, in un primo momento, l'esclusione dell'operatore economico dalla gara (cfr. parere ANAC 07/5/2014, CDS sez. IV 04/7/2012, n.3925 e sez. V 06/8/2012, n.4518; Cons. St., Ad. Plen., n. 9 del 2013, CDS, SEZ. IV 6/10/2014, n.4985) e, da ultimo, la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, in una prospettiva di favor participationis;
 - nell'ambito della sopra richiamata disciplina del soccorso istruttorio, suscettibile di integrazione e contestuale pagamento della sanzione.
- Alla luce di quanto sopra esposto, accertato che la mancanza della certificazione in parola assume valore di irregolarità essenziale e che, dunque, è inammissibile l'eccezione sollevata dalla citata Società circa l'asserita natura “non essenziale” della stessa, si provvede all'esclusione della stessa dalla procedura di gara specificata in oggetto, ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 per la mancata presentazione del documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione minima irrogata contestualmente all'intervenuta integrazione documentale.

Il Responsabile del Procedimento

Antonietta Messina

(FIRMATO DIGITALMENTE)